

ASL8

NP/2016/ 0019738 del 25/07/2016 ore 13,14

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11



Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: Pinna M.G. c ASL 8 + 1 (contenzioso di lavoro): comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari che si allega in uno alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Carlo Diana (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

In merito si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.).

Distinti saluti.

(Avv. Paola Trudu)

Il presente allegato è composto di n° 12 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)



All: c.s.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1061 DEL 9 AGO. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Patti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENT. 179/15
RACL. 1312/08
CRON. 1952/15

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1312 del R.A.C.L. dell'anno 2008 promossa da:

M I G: **I F.**, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Cinzia e Salvatore Moi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

CONTRO

Azienda Sanitaria Locale n. 8 della Sardegna, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, giusta procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, rappresentata e difesa dagli avvocato Ennio Filigheddu e Maria Luisa Sanna, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva e di costituzione;

CONVENUTE

Oggetto: *inquadramento categoria superiore e riconoscimento differenze retributive corrispondenti.*

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 27.3.2008 M I G ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, presso il reparto nido, come *puericultrice*, con inquadramento nella categoria B livello economico BS/5 dal 2002 al 30.6.2007.

Ha proseguito deducendo di essere transitata alle dipendenze dell'A.O.U. di Cagliari dall'1.7.2007 con il medesimo inquadramento.

Il CCNL Comparto Sanità, sottoscritto il 19.4.2004, ha proseguito, aveva previsto,

segnatamente all'art. 18, l'istituzione nella dotazione organica delle aziende sanitarie locali del profilo professionale di *puericultrice esperta*, all'interno della categoria C, per coloro che risultavano inquadrati come *puericultrice* e nondimeno la Asl n. 8 di Cagliari non ha tempestivamente ottemperato al disposto contrattuale.

La stessa Azienda, infatti, ha bandito ed ultimato una selezione interna per l'accesso alla categoria C nel profilo anzidetto senza procedere alla sottoscrizione del contratto individuale con coloro, inclusa essa ricorrente, già riconosciuti vincitori fin dal 10.3.2008, giusta conforme deliberazione del Direttore Generale.

Tanto premesso ha chiesto accertarsi il suo diritto al pagamento delle differenze retributive spettante dalla entrata in vigore del predetto CCNL sino alla data di riconoscimento del nuovo inquadramento nonché al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. derivante dalla ritardata istituzione, rispetto alle previsioni contrattuali, del richiamato profilo di *puericultrice esperta* nella categoria C.

Ha infine lamentato il mancato passaggio nella categoria D pur svolgendo dal 2002 mansioni di infermiera pediatrica nonché la mancata erogazione degli incentivi previsti per il personale sanitario operante su tre distinti turni di servizio.

Ha quindi concluso domandando la condanna delle convenute al suo corretto inquadramento nella categoria C quale *puericultrice esperta* a decorrere dalla entrata in vigore del CCNL 19.4.2004, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, nonché la condanna delle stesse al pagamento in suo favore delle corrispondenti differenze retributive e contributive e del danno derivato dall'ingiustificata ritardata istituzione del profilo di *puericultrice esperta*.

In relazione al periodo decorrente dal 1991 in poi ha chiesto accertarsi che le mansioni svolte erano in fatto ascrivibili al profilo professionale dell'*infermiera pediatrica* con la conseguente condanna delle convenute al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e contributive.

Le amministrazioni convenute, ritualmente costituite in giudizio, hanno contestato la fondatezza dell'avverso ricorso del quale hanno conseguentemente chiesto il rigetto.

L'A.O.U. di Cagliari e l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari hanno in particolare eccepito il difetto di legittimazione passiva per il periodo rispettivamente anteriore e posteriore al 14.5.2007, data in cui la gestione del reparto ove la ricorrente prestava servizio è stata formalmente trasferita dalla seconda azienda alla prima.

Nel merito hanno sostenuto: la mera natura programmatica del disposto dell'art. 18 del CCNL 19.4.2004, lo svolgimento dal parte della Pinna di mansioni pertinenti con l'inquadramento formale di *puericultrice*, l'insussistenza di un danno quandanche venisse accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C stante un differenziale economico in favore della ricorrente siccome inquadrata dapprima in categoria BS/4 e quindi BS/5 cui corrisponde un trattamento tabellare superiore a quello della superiore categoria, l'integrale pagamento della indennità di turnazione nel periodo per cui è causa.

Con riguardo alla spettanza dell'incremento retributivo correlato al superiore inquadramento

quale puericultrice esperta fin dalla entrata in vigore del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2007 la domanda è infondata.

L'art. 18 del predetto contratto, disposizione che la ricorrente pone a fondamento di tale asserito diritto così recita per la parte che qui rileva:

Art. 18 - Nuovi profili

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.

2. Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso - fisioterapista (figure attualmente inquadrare nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.

3. In applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)

4. Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.

5. Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.

Ebbene la richiamata disposizione appare all'evidenza non immediatamente applicabile giacchè richiama gli artt. 37/2 e 16 del CCNL 7.4.1999 che prevedono, rispettivamente, il previo reperimento degli oneri economici necessari per l'istituzione delle nuove figure professionali e l'apprestamento di apposite selezioni interne sulla base di norme regolamentari ispirate ai canoni di cui all'art. 16/4 del medesimo CCNL volte ad individuare quei dipendenti maggiormente meritevoli di tale progressione in carriera.

Si tratta, pertanto, di una disposizione che demanda la sua attuazione pratica agli enti interessati senza indicare un termine vincolante per il compimento dei vari passaggi posti come indefettibili dal contratto.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari ha attivato tali procedure selettive, infine concluse con l'approvazione della graduatoria mediante deliberazione n. 245 del 10.3.2008, cui ha fatto seguito la stipulazione, anche per quanto concerne la posizione della ricorrente, dei contratti individuali di lavoro con il nuovo inquadramento.

Tale iter, coerente con le previsioni contrattuali, non configura alcun illecito risarcibile avendo l'ente ottemperato al disposto dell'accordo collettivo che non fissava alcun termine vincolante al riguardo di talchè nemmeno può parlarsi di un *ritardo* nell'accezione prospettata dalla ricorrente.

Reputa quindi il Tribunale che in capo a quest'ultima non sussistesse alcun diritto ad ottenere il nuovo inquadramento se non dal momento della stipulazione del contratto individuale, peraltro intervenuta poco dopo il deposito del ricorso, ossia nel settembre 2008, all'esito della trasmissione dei relativi atti alla A.O.U. di Cagliari siccome subentrata nella gestione del rapporto di lavoro della Pinna.

Occorre aggiungere la ricorrente nemmeno risulta aver subito da tale *ritardo* un pregiudizio economico atteso che il trattamento retributivo percepito quale puericultrice BS/5 in godimento dall'1.1.2005 risulta superiore, nei termini esposti dalle difese convenute, rispetto a quello proprio della categoria C.

Sotto altro profilo appare del tutto generica la doglianza relativa alla mancata progressione verticale che il tempestivo riconoscimento della categoria superiore avrebbe invece consentito.

Allo stesso modo infondata la domanda relativa alla mancata corresponsione degli incentivi per il personale sanitario operante su tre distinti turni.

Sul punto la ricorrente non ha indicato (il periodo o) i periodi nei quali avrebbe prestato servizio con tali modalità, né ha documentato, mediante la produzione dei relativi statini stipendiali, l'omesso pagamento di tali indennità essendosi limitata a depositare alcuni ordini di servizio con i quali è stata assegnata ad una determinata fascia oraria in alcuni giorni.

Va escluso, infine, lo svolgimento in fatto di mansioni riconducibili al profilo professionale di *infermiere pediatrico* che il Regolamento adottato con D.M. 17.1.1997 n. 70 così descrive all'art. 1 comma 3:

L'infermiere pediatrico:

- a) *partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;*
- b) *identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;*
- c) *pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;*
- d) *partecipa:*
 - 1) *ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;*
 - 2) *alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;*
 - 3) *all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;*
 - 4) *all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;*
 - 5) *alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;*
- e) *garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;*
- f) *agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;*
- g) *si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.*

Va precisato che la domanda riguarda il periodo che va dal 2002 in poi, come si desume dal

contenuto del capo di domanda sottoposto ai testi e dalla istanza di convocazione del collegio di conciliazione in atti, mentre il riferimento al 1991 va ragionevolmente interpretato come mera svista dell'estensore del ricorso.

Tanto chiarito occorre rilevare che siffatti compiti, ovviamente qui correlati all'assistenza ai neonati rispetto alle attività di cui ai predetti punti sub a), b), c), e), f) e g), non risultano essere stati svolti dalla ricorrente.

La Pinna, per quanto emerso all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa, ha eseguito senza dubbio attività di cura ed assistenza come descritta nel capo sub 2.2. del ricorso, ma non in termini sovrapponibili a quelli anzidetti in coerenza con il disposto dell'art. 52 comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 ("...3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni....").

Sul punto le deposizioni testimoniali risultano limitate alla conferma del capo di domanda né i testi sono stati ulteriormente e più specificamente esaminati (quantomeno su richiesta della difesa interessata) sul tipo di mansioni cui la ricorrente era adibita nel periodo in contestazione.

Né può essere a tal fine valorizzata la distinzione tra *puericultrice* e *puericultrice esperta* che i CCNL del 7.4.1999 e del 19.4.2004 riconducono, seppur con inquadramento differente, a coloro che svolgono *le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098*.

Il ricorso, anche con riguardo ai profili da ultimo esaminati, appare pertanto non meritevole di accoglimento.

Le spese di lite possono essere opportunamente compensate tenuto conto del fatto che dall'istruttoria è comunque emerso lo svolgimento di (alcune) mansioni di tipo infermieristico con carattere di adeguata continuità sicchè la domanda sul punto non appariva del manifestamente infondata e che, per altro verso, il riconoscimento della categoria superiore in favore della ricorrente è effettivamente intervenuto dopo diversi anni dalla introduzione della nuova figura di *puericultrice esperta*.


P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta il ricorso proposto da M. G. I. in confronto della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Cagliari, 3 febbraio 2015.

Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)
Depositato in Cancelleria
Cagliari, 12 FEB. 2015
Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

IL GIUDICE
Dott. Giorgio Murru


NOTA SPESE

(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Pinna Maria Gabriella ASL 8 + 1 (Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, R.G. n. 1312/08, Giudice Dott. G. Murru)

Valore della controversia: indeterminato (art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00

Fase 1: studio della controversia	€ 1.735,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 740,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.116,00
Fase 4: fase decisionale	€ 1.540,00
Spese generali 15%	//
Totale	€ 5.131,00
Aumento del 20% (€ 1.026,20 su € 5.131,00) per presenza di n. 1 parte (art. 4, 2 comma D.M. 55/2014)	€ 6.157,20
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 20.814,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 307,86
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 2.924,67
Totale dovuto	€ 2.924,67

Avv. Paola Trudu


Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: F M G c ASL 8 +1 (contenzioso di lavoro): attestazione/verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che lo scrivente, nella propria qualità di legale interno dell'Azienda, presa visione della nota spese presentata dall'Avvocato Paola Trudu relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015

Distinti saluti.

(Avv. Carlo Diana)


ASL8**NP/2016/ 0019739** del 25/07/2016 ore 13,15

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1 2 11

Al Direttore Amministrativo
SEDE**Oggetto: D.L. +6 c/ ASL 8 (giudizio amministrativo): comunicazione esito della lite.**



Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa in oggetto è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza pronunciata dal TAR Sardegna che si allega in uno alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Paola Trudu (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

In merito si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% in favore dell'Avvocato Dirigente Carlo Diana e del 60% in favore dell'Avvocato collaboratore tecnico professionale Anna Sedda in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del Regolamento citato.

Distinti saluti.


(Avv. Carlo Diana)
(Avv. Anna Sedda)

All. c.s.

N. 00151/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00586/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2016, proposto da:

L. Dr. , A. M. , F. J. , G. S.
M. , A. T. , G. A. M. , S. V. ,
rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Rando C.F.
RNDTZN69B45B354Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari,
via Alghero n.22;

contro

Asl 8 - Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avvocati Anna Sedda C.F. SDDNNA74M46D354F, Carlo Diana
C.F. DNICRL66B24B745X, con domicilio eletto presso Asl n. 8 di Cagliari
Ufficio Legale in Selargius, via Piero della Francesca n. 1;
Regione Sardegna, Regione Sardegna Assessorato Regionale Igiene Sanita ed
Assistenza Sociale non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Salvatore Pisu, Ibrisevic non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

8

- della delibera n. 325 del 14 aprile 2016 a firma del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con la quale si è deliberato di procedere all'assunzione a tempo indeterminato in prova di n. 33 collaboratori professionali sanitari - infermieri, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 55 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, approvata e rettificata con deliberazioni n. 1532 del 30/10/2014 e n. 1710 del 27/11/2014 del D.G. della ASL n.8;
- della nota n. 0006979 del 4 marzo 2016 dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e A.S. di autorizzazione a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 33 infermieri secondo le modalità ivi specificate;
- di ogni altro atto inerente, conseguente e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 8 - Cagliari;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ad un primo esame che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura in quanto appare corretto il ricorso allo scorrimento della graduatoria vigente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

9

NOTA SPESE

(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da D_o L. + 6 s.a.s. contro ASL 8 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, R.G. n. 586/2016, cons. Estensore Dott. Gianluca Rovelli)


Valore della controversia: indeterminato

scaglione di riferimento: da € 26.000 a € 52.000 (art. 5, comma 6 D.M. 55/2014)


Fase 1: studio della controversia	€ 1.955,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.350,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	//
Fase cautelare	€ 1.820,00
Totale	€ 5.125,00
Spese generali 15%	//
Aumento del 20% (€ 1.025,00 su € 5.125,00) per presenza di n. 6 parti (art. 4, 2 comma D.M. 55/2014)	€ 6.150,00
Totale	€ 11.275,00
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 20.814,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 563,75
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 5.355,62
Totale dovuto	€ 5.355,62

Totale spettante Avv. Carlo Diana (40% su 5.355,62)	€ 2.142,25
Totale spettante Avv. Anna Sedda (60% su 5.355,62)	€ 3.213,37

Avv. Carlo Diana



Avv. Anna Sedda



Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: D. L. +6 c ASL 8 (giudizio amministrativo): attestazione/verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che lo scrivente, nella propria qualità di Avvocato responsabile del Servizio Affari legali aziendale, presa visione della nota spese presentata dagli Avvocati Carlo Diana e Anna Sedda relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015

Distinti saluti.

(Avv. Paola Trudu)